



# COMUNE DI SOMMO

## Provincia di Pavia

ORIGINALE

Registro Generale n. 17

### ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 16-06-2026

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: Chiusura S.P. 107/ Via San Fedele tratto compreso tra il civico n. 11 di Via San Fedele e l'intersezione con via Giovanni XXIII per manifestazione - Festa della Birra**

L'anno duemilaventisei addì sedici del mese di giugno, il Sindaco Ferrari Giovanna Paola

Vista la richiesta presentata dall'Associazione Giovanile "SUMASUM" promotrice della manifestazione denominata "14^ FESTA DELLA BIRRA" organizzata nelle giornate del 18-19-20 giugno 2026, presso il parco della Cicogna, dalle ore 19:30 alle ore 0:00 da parte dell'associazione giovanile SumAsum;

Vista la documentazione prodotta da parte della stessa associazione giovanile sul portale SUAP - impresa in un giorno, relativamente alla manifestazione in questione, sottoposta alla valutazione della Commissione di Pubblico spettacolo tenutasi nel mese di giugno 2026;

Considerata la necessità di provvedere a modificare la viabilità nelle zone circostanti l'area dell'evento ai fini di sicurezza e incolumità pubblica (circ. "Gabrielli" n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017);

Ritenuto di dover provvedere in merito, con le seguenti disposizioni:

dal civico n.9 di via San Fedele: interdizione al transito di tutti i veicoli, residenti compresi, di fronte all'ingresso dell'area dove si svolge la festa, ovvero per tutta la lunghezza fronte strada del Parco della Cicogna all'interno del quale si svolge la festa; unica eccezione al transito è disposta per i soli residenti ai civici 4-6 e 11 di via San Fedele;

chiusura totale del tratto di strada provinciale compreso tra l'intersezione della SP107-via S. Fedele con piazza F.lli Balzi sino all'intersezione tra la SP107-Via S. Fedele con via Giovanni XXIII (per una lunghezza totale di ml.200 circa);

dalle ore 19:00 alle ore 1:00 rispettivamente nelle giornate del 18-19- 20 giugno 2026;

- sospensione temporanea del senso unico parallelo che interessa il tratto iniziale di via Arrigo (provenendo da via Gabbanina)
- contestuale istituzione di divieto di sosta temporaneo sul tratto di strada compreso tra l'intersezione via P. E. Laudi con via Arrigo e l'intersezione tra via Arrigo e via Gabbanina e istituzione del limite di velocità temporanea di 5km/h lungo tutto il suddetto percorso;

I residenti in via Lingiardi potranno raggiungere le abitazioni percorrendo il tratto di via Arrigo dall'intersezione con via Laudi che sarà transitabile – in entrambi i sensi di marcia - solo dai residenti e per situazioni di necessità contingente;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### ORDINA

1. l'interdizione, a partire dal civico n.9 di via San Fedele da un lato e dall'intersezione con via Giovanni XXIII dall'altro, del transito di tutti i veicoli, residenti compresi, di fronte all'ingresso dell'area dove si svolge la festa, ovvero per tutta la lunghezza fronte strada del Parco della Cicogna all'interno del quale si svolge la festa; fatta eccezione al transito per i soli residenti ai civici n. 4-6 e 11 di via San Fedele;
2. La chiusura totale del tratto di strada provinciale compreso tra l'intersezione della SP107-via S. Fedele con piazza F.lli Balzi sino all'intersezione tra la SP107-Via S. Fedele con via Giovanni XXIII (per una lunghezza totale di ml.200 circa);
3. la sospensione temporanea del senso unico parallelo che interessa il tratto iniziale di via Arrigo (provenendo da via Gabbanina), l'istituzione di divieto di sosta temporaneo sul tratto di strada compreso tra l'intersezione via P. E. Laudi con via Arrigo e l'intersezione tra via Arrigo e via Gabbanina e l'istituzione del limite di velocità temporanea di 5km/h lungo tutto il suddetto percorso ;

Quando saranno esauriti i posti disponibili nelle zone limitrofe alla area interessata dall'evento si autorizza l'utilizzo del parcheggio del centro sportivo comunale sito in via XXV Aprile- piazza Mietta

L'istituzione di quanto indicato nei punti 1 – 2- 3 è così prevista:

- 18 giugno 2026 dalle ore 19:00 alle ore 1:00 del 19 giugno 2026;
- 19 giugno 2025 dalle ore 19:00 alle ore 1:00 del 20 giugno 2026;

- 20 giugno 2025 dalle ore 19:00 alle ore 1:00 del 21 giugno 2025;

L'apposizione della segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali dovrà essere effettuata con preavviso di 48 h.

La predisposizione e la presenza, a carico degli organizzatori, di personale addetto alla sicurezza, che sarà tenuto anche a dare supporto agli avventori, in stretto contatto con personale della Polizia Locale in servizio al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni temporanee sopra riportate e il mantenimento delle transenne e della cartellonistica, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia ed ai veicoli in servizio di emergenza.

Il provvedimento di chiusura è esteso anche ai cittadini residenti nel tratto interessato, fatta eccezione per i residenti nelle vie oggetto del provvedimento e zone adiacenti.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

Prefettura;

Questura;

Stazione Carabinieri San Martino Siccomario;

Polizia Locale Cava Manara – Mezzana Rabattone - Zinasco;

Servizio 118;

Vigili del Fuoco;

ASM;

Autoguidovie;

Associazione giovanile SumAsum.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'Ufficio Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Ferrari Giovanna Paola